

Il santo matrimonio di una madre-nubile

Mariù, minorenne assai eccentrica, riesce ad irretire Victor, giovane dirigente di una grossa impresa di costruzioni in ferro. Questi deve improvvisamente partire per il Nord Europa, e lascia Mariù in stato di maternità. La poveretta — *che ha natali ignoti* — si industria per ottenere il passaporto ed il visto necessario dalla nazione del Nord Europa in cui vuole recarsi e lo ottiene, con scritto: di stato civile « *nubile* ».

Poco dopo nasce Lucillo, che Mariù riconosce. Essa comunica a Victor che è nato Lucillo, vorrebbe sposarsi subito, altrimenti non le sarebbe possibile essere dimessa dagli Istituti provinciali di maternità ed infanzia, e chiede il carteggio per il matrimonio di procura. Difatti Victor fa avere a Mariù la procura per la richiesta di pubblicazioni civili, stilata presso il Console italiano.

Oggi Mariù vuol sposarsi sui due piedi e subito partire. La si può accontentare?

MATRIMONIO PER PROCURA

« *Factum infectum fieri nequit* ».

Trovandosi così i fatti conviene davvero aiutare e favorire la povera Mariù.

Santa Madre Chiesa, trattandosi di concedere dispense per consanguineità, ecc. non tiene in poco calcolo la prole « *ex illegitimis natalibus orta* » (la mette tra le cause infamanti). A *fortiori* tiene simile motivo in questo caso non essendoci alcun impedimento canonico, volendo gli sposi sistemare la loro posizione e legittimare la creaturina nata.

Mariù si procurerà tutto il carteggio regolare per sè e per Victor.

Però qui è bene prestare attenzione che, *altro è la procura per la richiesta delle pubblicazioni*, sia canoniche che civili, *ed altro è la procura per la celebrazione del S. Matrimonio*. Ricordiamo all'uopo una circolare della S. Sede (15 maggio 1956) ove tra l'altro si dice: « *Il Matrimonio per procuratore, da considerarsi sempre matrimonio d'eccezione e di forma straordinaria, potrà per norma essere consentito solo quando soccorra la giusta causa e semprechè sia accertata la pratica possibilità che la donna così sposata, raggiunga, quanto prima, il marito all'estero... e la particolare avvertenza di esigere che il mandato procuratorio sia redatto a precisa norma del can. 1089 C. J. C. e, per regola, dinanzi all'autorità ecclesiastica...*

A proposito del *mandato procuratorio* risulta che i parroci richiedono oltre a quello canonico anche il mandato di procura civile: così pure si insisteva con gli emigranti all'estero sulla

necessità della procura anche civile... Questa pretesa deve cessare in maniera assoluta, giacchè il matrimonio per procura, celebrato a norma del can. 1089 C. J. C. in regime concordatario è destinato ad avere regolare trascrizione presso gli uffici dello Stato Civile Italiano ».

Quindi Victor dovrà redigere tale procura *canonica* ed inviarla regolarmente.

E' bene invocare l'applicazione dell'art. 13 della Legge sul Matrimonio (27 maggio 1929), si intende sempre col dovuto permesso dell'Ordinario?

Nel caso sembrerebbe di sì, perchè: 1) la sposa minorenni non può uscire facilmente dall'Istituto ove è ricoverata; 2) non avendo nessun tutore legale, dovrebbe il Presidente dell'O.N.M.I. dare permessi, garanzie, ecc. (o farsi rappresentare con delega notarile); 3) la procura fatta da Victor per la richiesta delle pubblicazioni civili, dovrebbe essere vistata, legalmente, dalle autorità in Italia.

Coll'applicazione dell'art. 13 tutto sarebbe evitato e si potrebbe poi ottenere quanto si desidera. Cioè:

- 1) il matrimonio della ragazza
- 2) la legittimazione del bimbo Lucillo
- 3) il permesso di uscire dall'Istituto Provinciale di Maternità ed infanzia
- 4) la possibilità di partire subito e raggiungere il marito nel Nord Europa col regolare passaporto (che ancora porta « *nubile* »), sul quale dovrà pertanto venir inserito il nome del figlio. Se invece risultasse « *coniugata* » occorrerebbe il consenso del marito (e si perderebbe tempo).

CONCLUSIONE

Quindi, raccolto tutto il carteggio regolare (compreso il mandato procuratorio redatto davanti all'autorità ecclesiastica ove si trova Victor), accertarsi dell'immediata partenza di Mariù per raggiungere Victor. Supplicare dall'Ordinario la grazia dell'applicazione dell'art. 13 della legge sul Matrimonio; e (a matrimonio avvenuto) inviare l'Atto del S. Matrimonio regolare all'autorità civile perchè lo trascriva agli effetti civili.

CAN. PIETRO SPADA
dell'Ufficio Matrimoniale
della Veneranda Curia Arcivescovile di Milano